



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**LINEE GUIDA PER REGOLAMENTARE LA
GESTIONE DEI PASCOLI NELLE AREE DI
PROPRIETA' COMUNALE**

Indice

1. Introduzione	3
2. Definizione di pascolo	3
3. Criteri di assegnazione dei terreni	3
4. Prescrizioni per l'utilizzazione	3
5. Numero di capi per ettaro	4
6. Periodo di pascolamento	4
7. Modalità di pascolamento	4
8. Divieto di pascolamento	4
9. Divieti ed obblighi dell'affittuario	5
10. Pascolo nei boschi	5
11. Custodia e ricoveri	6
12. Norme igienico sanitarie, sconfinamenti, sicurezza stradale e pubblica incolumità	6
13. Canoni di affitto	6
14. Normativa di riferimento	6

1. Introduzione

Le principali proprietà del Comune di Ascoli Piceno che, potenzialmente, possono essere adibite ad aree pascolive, sono ubicate nelle seguenti località: Valle Orta, Valle Chifenti, Campolungo e Montagna dei Fiori.

2. Definizione di pascolo

In altre regioni sono definiti pascoli “le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento”.

Per il territorio delle Marche manca una definizione di pascolo, tuttavia si può fare riferimento alla definizione sopra riportata.

3. Criteri di assegnazione dei terreni

I criteri di assegnazione dei pascoli, da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica, sono i seguenti:

- affitto dei pascoli agli allevatori a titolo principale;
- a parità di offerte verrà data priorità agli allevatori più giovani;
- a parità di offerte verrà data priorità al pascolamento delle razze autoctone (es. vacca marchigiana);
- le assegnazioni possono essere annuali e pluriennali. Quest’ultime possono essere adottate per consentire un vantaggio all’economia pastorale per fare investimenti a medio termine, migliorare l’organizzazione del lavoro, più facile accesso ai contributi previsti dagli strumenti di sostegno allo sviluppo rurale (PSR);
- prevedere il pagamento di una cauzione prima della monticazione per gli eventuali danni arrecati al pascolo (da accertare alla demonticazione da parte del Comune e Carabinieri Forestali). In ogni caso sarà previsto un verbale di consegna e riconsegna: nel primo si stabiliscono le condizioni di affidamento e le prescrizioni, in quello di riconsegna le condizioni dopo l’utilizzo, il rispetto o meno delle prescrizioni, eventuali sanzioni;
- esclusione dal bando dei morosi nel pagamento dell’affitto degli anni precedenti.

4. Prescrizioni per l’utilizzazione

- Il pascolamento può essere effettuato solo dal bestiame di proprietà dell’aggiudicatario. Quest’ultimo non può a nessun titolo concedere a terzi l’utilizzazione del pascolo a pena di revoca del contratto di affitto (contratto agrario Legge 203/82);
- L’affittuario ha l’obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture ed infrastrutture presenti - elencate nel verbale di consegna - (strade, recinzioni e altre strutture,

comprese caciare, muri a secco, neviere, briglie in pietrame, staccionate, laddove presenti, ecc.), con rigoroso rispetto di punti d'acqua e fontanili, restituendo il comprensorio a fine stagione pulito dai rifiuti, dalle recinzioni (fili elettrici, reti metalliche, ecc.), nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. Numero di capi per ettaro

Indicativamente nel caso di ovini è opportuno non superare i 3-4 capi adulti per ettaro per stagione. Nel caso di bovini è opportuno non superare 1 - 1,2 capi adulti per ettaro per stagione.

6. Periodo di pascolamento

Allo scopo di prevenire danni al cotico erboso, almeno per il primo anno, al di sopra dei 500 metri slm, verrà limitato il periodo di pascolamento dal 1 maggio al 31 ottobre. Qualora a fine stagione si evidenzino, in base alle condizioni degli stessi pascoli, la possibilità/necessità di allungare o abbreviare la stagione di pascolamento, negli anni successivi si potrà procedere all'adeguamento della stessa.

Sotto i 500 metri slm, invece, il pascolamento potrà essere effettuato durante tutto l'anno. Ovviamente, anche in questo caso, dovrà essere effettuato un monitoraggio che consenta agli enti competenti, di concerto con l'Ente proprietario, la sospensione dell'attività di pascolo, qualora se ne ravvisino le condizioni.

7. Modalità di pascolamento

Per limitare fenomeni di sovraccarico nelle zone di abbeveraggio è opportuno realizzare un congruo numero di punti d'acqua omogeneamente distribuiti sul territorio. A tale scopo è importante anche il posizionamento dei punti di distribuzione del sale, infatti essendo questo un altro attrattore per gli animali, è bene che sia ben distribuito in modo che gli animali non permangano troppo nelle stesse aree. Generalmente è opportuno disporre il sale nelle aree meno utilizzate e comunque lontano dai punti d'acqua. Infatti si ritiene che il posizionamento dei punti di erogazione dei sali minerali e la loro periodica gestione sia uno dei più economici strumenti atti a regolare la distribuzione del pascolamento.

In ogni caso, qualora alcune aree fossero soggette ad erosione o impoverimento del terreno per calpestio o pascolo eccessivi è bene prevedere la possibilità di escluderle temporaneamente dall'attività di pascolo.

8. Divieto di pascolamento

Il pascolo potrà essere effettuato esclusivamente negli appezzamenti stabiliti con regolare contratto di affitto. Il Comune vieta il pascolamento nei seguenti casi:

- nel raggio di 200 metri a monte di captazioni di acquedotti, casi di terreni in forte degrado o dissesti del territorio (frane, ecc.), aree interessate da provvedimenti di tutela della fauna e della flora;
- ad almeno 50 metri dal perimetro degli abitati;
- quando non vi sia la vigilanza continua degli animali;
- quando non vi sia contratto di affitto;
- quando non sia rispettato l'obbligo di identificabilità immediata degli animali (collare, marca auricolare, microchip);
- quando vi sia l'immissione di un numero di capi superiore a quello stabilito. L'eventuale presenza di capi di bestiame in sovrannumero superiore al 10% del carico totale consentito, se non stabilito in precedenza, potrà determinare, oltre alle sanzioni previste contrattualmente, la perdita di diritto di pascolo per la stagione successiva.

9. Divieti ed obblighi dell'affittuario

L'affittuario dovrà rispettare i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di accensione di fuochi tranne che nelle aree appositamente autorizzate;
- divieto di sbarrare strade e sentieri nei terreni concessi a pascolo. In caso contrario è obbligatorio predisporre aperture per il transito di persone e mezzi;
- divieto di danneggiare i pascoli e i boschi adiacenti, asportando e tagliando legna, erba, o raccogliendo strame, lettiera, ecc.;
- divieto di rottura del cotico erboso e lavorazione dei terreni. Compatibilmente con le disposizioni in materia paesaggistica e ambientale, essi dovranno essere subordinati ad autorizzazione da parte degli enti competenti.
- obbligo di eseguire tutte le profilassi suggerite dalle autorità se durante il periodo di affitto dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame e/o per altri esseri viventi;
- obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi quando lo scarico e il carico degli animali avviene su strade carrozzabili o in prossimità di esse o su piazzali pubblici;

10. Pascolo nei boschi

Nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino e suino è vietato prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e del bestiame bovino ed equino prima che gli stessi abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.

Nelle fustaie coetanee il pascolo è vietato dall'anno in cui inizia il periodo di rinnovazione naturale o artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza di metri 2 per il bestiame ovino e suino e metri 4 per il bestiame bovino ed equino.

Nelle fustaie disetanee in continua rinnovazione il pascolo è vietato.

Nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità a quanto contenuto nel primo capoverso.

Nei boschi chiusi al pascolo è vietato anche il transito degli animali.
E' sempre vietato il pascolo nel bosco alle capre.

11. Custodia e ricoveri

E' sempre necessaria la presenza di almeno un custode maggiorenne per la sorveglianza degli animali al pascolo e la gestione degli eventuali cani presenti.

Considerato che il lupo è ormai presente in tutta l'area montana e collinare della provincia, sarà necessario porre particolare attenzione alla prevenzione degli animali al pascolo. Nel caso in cui si allevano capi ovini e caprini è necessaria la presenza di cani da guardiania e il ricovero notturno degli animali in apposite recinzioni (elettrificate o reti elettrosaldate mobili). Ovviamente è necessaria la sorveglianza dei cani da guardiania anche di notte.

In ogni caso il pastore deve tenere sotto controllo i cani qualora questi fossero troppo aggressivi nei confronti di turisti ed escursionisti.

Nel caso di pascolo di bovini o equini solitamente le predazioni riguardano i vitelli e puledri nei primi giorni di vita. Pertanto è fondamentale cercare di non fare allontanare i piccoli dalle madri. La loro sorveglianza nei primi giorni di vita può portare ad una riduzione drastica del numero di attacchi.

12. Norme igienico sanitarie, sconfinamenti, sicurezza stradale e pubblica incolumità

Premesso che sono sempre vietati il pascolo abusivo e gli sconfinamenti nella proprietà altrui nonché la presenza degli animali lungo le strade, tali comportamenti vanno puniti, oltre che con multe, con forme di penalizzazione nelle successive assegnazioni, almeno nei casi di recidiva.

Dovranno essere effettuate analisi a campione anche successive alla monticazione, in special modo per gli animali che vengono da fuori regione perché sono quelli più problematici da un punto di vista sanitario.

In ogni caso tutti gli animali presenti nei pascoli comunali devono essere in regola con la documentazione ASL, compresi i cani.

13. Canoni di affitto

Per quanto riguarda la stima dei canoni di affitto non è facile trovare dei riferimenti precisi. I valori sono piuttosto variabili a seconda della superficie oggetto di locazione, delle usanze locali, della tipologia e ubicazione dei pascoli, ecc.

Tuttavia per le superfici gestite esclusivamente a pascolo e prive di ogni genere di alberi da frutto il canone annuo può essere compreso tra 70 e 100 euro/ettaro a seconda della zona geografica.

14. Normativa di riferimento

Le presenti linee guida tengono conto del vigente quadro normativo in materia di pascoli. In particolare, esse tengono conto delle seguenti fonti sovranazionali, nazionali e regionali:

europea

- Dir. n. 79/409/CEE, Direttiva Uccelli, recepita con legge 157/92;
- Dir. n. 92/43/CEE, Direttiva Habitat, recepita con D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003;
- Dir. n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

nazionale

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani;
- R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751;
- R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Legge 20 novembre 2017, n. 168. Norme in materia di domini collettivi;

regionale

- Legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (e ss. mm. e ii.), Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 26 febbraio 2009, n. 114, "*Piano forestale regionale (PFR) Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4*";
- Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "*Legge forestale regionale*";
- D.G.R. 21 febbraio 2011, n. 204 "Risoluzione n. 61/193 delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 - 2011 Anno Internazionale delle Foreste: "Celebrating forests for people". D.A. n. 114/2009, Piano forestale regionale, azione chiave 5. Istituzione del "Tavolo regionale per le foreste";
- D.G.R. 22 aprile 2013, n. 586, concernente "RDL n. 3267/1923 e RD n. 1126/1926. Revoca delle DD.GG.RR nn. 671/2005, 101/2007 e 446/2009 - Sostituzione dell'articolo 5, comma 5, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (allegato 1, DGR n. 2585/2001) ed attribuzione al Tavolo regionale per le foreste delle funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale già della Commissione forestale."
- Legge Regionale n. 35/2013, Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni Montani.
- *Legge regionale 21 giugno 2016, n. 12, "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale";*
- D.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1195, "Modifiche alla D.G.R. n. 204/2011 - Ridefinizione dei componenti del Tavolo regionale per le foreste a seguito della L. n. 56/2014 e della L.R. n. 13/2015 ed aggiornamento della denominazione delle parti rappresentate".